

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Giulia Capetti
Gabriele Zanchi
Thomas Ferrari
Luca Manco
Carlotta Isabella Grazioli

Milano
via Andrea Solari 12

Monza
vicolo Lambro 1
angolo via Vittorio Emanuele II
Tel. +39 02 874506
studio@vbea.it
vbea@pec.vergalloassociati.it
www.vbea.it

CF / P.Iva 02376400962

Milano, 20 ottobre 2023

Clienti loro sede

CIRCOLARE N. 16/2023**REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO**

È stato pubblicato in GU n. 236 del 29 settembre il Decreto MIMIT che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi, per l'effetto, dal 10 ottobre 2023, le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare entro 60 giorni i loro "titolari effettivi" agli uffici del registro delle imprese.

La scadenza per la trasmissione delle comunicazioni è pertanto prevista per l'11 dicembre 2023.

1. Soggetti obbligati

- I. le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese (anche se costituite in forma consortile);
 - a. le società per azioni;
 - b. le società a responsabilità limitata;
 - c. le società in accomandita per azioni;
 - d. le società cooperative.

- II. le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000;
 - a. sono quelle individuate dall'art. 1 comma 2 lett. h) del Decreto, che le circoscrive, come ricordato, alle: *"...associazioni (...) fondazioni e (...) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361"*

L'obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende anche agli 'enti' iscritti nei registri regionali.

- III. i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust

2. Individuazione del Titolare Effettivo

NELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, il titolare effettivo è in base all'art. 1 del Decreto

- (comma 2 lett. o) "...la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio".

L'art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:

- (comma 2): *"Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona"*.
- (comma 3): *"Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante"*.
- (comma 5): *"Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica"*.

3. Variazioni successive della titolarità effettiva

Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

La variazione da comunicare può riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo (che può cambiare in seguito a successivi atti o fatti) sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (es. indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale).

4. Comunicazioni periodiche di conferma

I soggetti obbligati devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata. L'adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.

5. Come avviene la comunicazione:

La comunicazione all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio avviene telematicamente mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023.

Si fa presente che la comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese ad eccezione della *"comunicazione periodica annuale di conferma"* che può essere inviata all'ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio.

6. Scadenze e sanzioni

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981. Vale a dire che, se gli amministratori fossero tre, la sanzione sarebbe comminata a ciascuno di essi.

Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a un terzo.

7. Cosa è possibile utilizzare per la comunicazione dei dati:

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo **DIRE**, oppure le altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

Per procedere è necessario aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

8. Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori).

- b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

Si rammenta che NON sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi (professionisti, consulenti, ecc.), possono dare assistenza provvedendo alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.

Avvisiamo in ultimo che la Camera di Commercio sta provvedendo all’invio di brevi comunicazioni mediante PEC informando che, qualora non foste in possesso della Firma Digitale, è possibile farne richiesta agli sportelli della Camera di Commercio, oppure online su id.infocamere.it.

Si allega il modulo di adesione per la scelta di conferimento di mandato al nostro Studio per l’assistenza alla compilazione e/o spedizione telematica del modello.

Studio Vergallo Brivio & Associati

Dott. Giuseppe Rizzo